



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 89 DEL 30/10/2019

OGGETTO:

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA E IL TRANSITO IN PIAZZA III
REGGIMENTO ALPINI PER LAVORI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata dall'Arch. Luca Braida-Bruno, acclarata in data 30.10.2019 al n. 12050 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura di piazza 3° Reggimento Alpini al fine di consentire lo smontaggio della gru a torre utilizzata per i lavori di ristrutturazione del fabbricato "Condominio Vallesusa", contraddistinto dal n. 2-12 di corso Inghilterra;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta ed il traffico veicolare nell'area dai lavori;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che per il giorno 06 novembre 2019 dalle ore 07,30 e sino al termine dei lavori, previsto per le ore 12,30 circa dello stesso giorno, sia interdetto il transito su piazza III° Reggimento Alpini per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa, il tutto così come da segnaletica apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;

- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della piazza, con congruo anticipo, per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 04 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo